



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Mocci	Presidente
Tiziana Maccarrone	Consigliere
Davide De Giorgio	Consigliere
Chiara Besso Marcheis	Consigliere
Raffaella Maria Gigantesco	Consigliere Rel.

Oggetto:

APPALTO PRIVATO

Ud.16/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19654/2021 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████ ██████████
-ricorrente-
contro

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avv. ██████████ ██████████
-controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1692/2021 depositata il 27/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere Raffaella Maria Gigantesco.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2016, ██████████ ██████████ nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva innanzi al Tribunale di Milano ██████████ ██████████ chiedendone la condanna al



risarcimento dei danni asseritamente conseguenti alla sospensione dell'esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra le parti il 7 febbraio 2011 per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo di un immobile di proprietà del convenuto.

A fondamento della domanda, l'attore deduceva che il committente aveva unilateralmente sospeso l'esecuzione dei lavori, impedendogli di recuperare i materiali, le attrezzature e i macchinari presenti nel cantiere e di completare le opere pattuite, con conseguente insorgenza di danni che quantificava complessivamente in euro 256.021,35, comprensivi, tra l'altro, dei pregiudizi da mancato utilizzo delle attrezzature, da mancato utile sulle lavorazioni non eseguite, da maggiori spese sostenute per la protrazione dei lavori, da adeguamento del costo della vita, nonché dei danni morali e all'immagine professionale.

■ rimaneva contumace. Istruita la controversia mediante escussione testi, con sentenza n. 1049/2019, il Tribunale accolse la domanda limitatamente all'importo di euro 750,00, rigettando per il resto le pretese attoree e compensando integralmente le spese di lite.

2. Avverso tale decisione propose appello ■ ■ lamentando, per quanto qui ancora rileva, l'erronea valutazione delle risultanze di causa, l'inadeguatezza della liquidazione del danno e la statuizione sulle spese.

Si costituì ■ per resistere al gravame e proporre appello incidentale, deducendo, tra l'altro, la tardività della memoria istruttoria depositata dall'attore in primo grado e l'assenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.

La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 1692/2021, accolse l'appello incidentale e rigettò integralmente l'appello principale, confermando il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore e affermando che la contumacia del convenuto non produceva effetto alcuno sul piano della prova. In conseguenza della riforma della decisione di primo grado, la Corte dichiarò irripetibili le spese del primo



grado e condannò [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio di gravame. La Corte territoriale, richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la contumacia del convenuto non produce effetti sul piano probatorio e non esonera l'attore dall'onere della prova, rilevò che la pretesa risarcitoria risultava priva di adeguato riscontro probatorio - come già motivato dal giudice di prime cure - non essendo stata fornita prova dei fatti posti a fondamento della condanna invocata.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi formalmente rubricati che, per il loro contenuto sostanziale, prospettano in realtà quattro autonome censure avverso la decisione impugnata.

3.1. Ha resistito con controricorso [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione.

3.2. La causa è stata quindi avviata alla trattazione dinanzi a questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 156 c.p.c., prospettando la ricorrenza di un *error in iudicando* e di un *error in procedendo*, avendo la Corte d'appello errato laddove, in accoglimento dell'appello incidentale di [REDACTED] ha ritenuto che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova tardivamente articolati da parte attrice.

Sostiene che l'appellato, essendo rimasto contumace nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto eccepire la tardività della memoria istruttoria nella prima difesa successiva alla sua costituzione e, comunque, prima dell'assunzione delle prove. La mancata tempestiva contestazione avrebbe determinato, secondo il ricorrente, la sanatoria del vizio, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., impedendo alla Corte d'appello di dichiarare



inutilizzabili le prove orali ammesse ed espletate nel giudizio di primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-*bis* c.p.c. e, comunque, infondato.

È, in primo luogo, inammissibile perché non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La Corte territoriale non ha qualificato l'ammissione delle prove orali dedotte tardivamente come causa di nullità relativa di un atto processuale, soggetta al regime di sanatoria contemplato dall'art. 157 c.p.c. Essa ha, invece, accertato che la memoria contenente le richieste istruttorie era stata depositata quando erano già scaduti i termini perentori assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e ne ha fatto discendere la decadenza dell'attore dalla facoltà di dedurre i relativi mezzi di prova.

La censura, dunque, muove da una premessa estranea alla decisione impugnata, poiché assimila la maturazione di una decadenza istruttoria alla nullità relativa di un atto processuale e invoca, conseguentemente, il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c., senza contestare specificamente l'affermazione sulla quale è fondata la pronuncia, rappresentata dall'intervenuto decorso dei termini perentori stabiliti per la formulazione delle richieste istruttorie.

Il ricorrente non considera, inoltre, che la questione relativa alla tardività della memoria istruttoria non è stata rilevata d'ufficio per la prima volta dalla Corte d'appello, ma è stata ritualmente devoluta alla sua cognizione dal convenuto, costituitosi nel giudizio di secondo grado, mediante la proposizione di appello incidentale sul punto. Con tale impugnazione l'appellato aveva specificamente censurato l'ammissione delle prove orali dedotte dall'attore dopo la scadenza dei termini istruttori, chiedendo che esse non fossero utilizzate ai fini della decisione.

La Corte territoriale ha, pertanto, pronunciato su uno specifico motivo di appello incidentale e ha escluso che la contumacia del convenuto nel



giudizio di primo grado potesse determinare il consolidamento di attività istruttorie compiute quando la parte che le aveva richieste era già decaduta dalla relativa facoltà, in ossequio a consolidato orientamento di legittimità (*ex multis*, Cass. Sez. 3, n. 16800/2018, Cass. Sez. 3, n. 7270/2008) in forza del quale le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.

1.2 Il motivo è anche infondato.

Il regime previsto dall'art. 157 c.p.c. concerne le nullità per inosservanza di forme stabilite nell'interesse della parte, le quali devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla conoscenza di esso. Tale disciplina non è, invece, applicabile alla diversa fattispecie della decadenza conseguente all'inosservanza di un termine perentorio entro il quale deve essere esercitata una facoltà processuale.

La scadenza dei termini fissati dall'art. 183, comma 6, c.p.c. determina la perdita della facoltà di formulare le richieste istruttorie non tempestivamente dedotte e la decadenza così maturata non è rimessa alla disponibilità della controparte e non può essere sanata dalla sua mancata opposizione, dalla contumacia o dal successivo espletamento della prova illegittimamente ammessa.

Il controllo sul rispetto delle preclusioni istruttorie attiene, infatti, ai poteri di direzione del procedimento attribuiti al giudice dall'art. 175 c.p.c. e alla necessità di assicurare l'ordinato svolgimento del processo nel rispetto della scansione temporale stabilita dalla legge. Il giudice è pertanto tenuto a verificare l'osservanza dei termini perentori indipendentemente dall'eccezione della parte interessata, né la prova ammessa dopo la maturazione della decadenza diviene utilizzabile per il solo fatto che la



controparte sia rimasta contumace o non si sia opposta alla sua assunzione.

La contumacia costituisce, del resto, una modalità di partecipazione al processo che non equivale né a riconoscimento dei fatti allegati dalla parte costituita né a rinuncia preventiva a far valere, con gli strumenti e nei termini consentiti dall'ordinamento, gli effetti delle preclusioni processuali già maturate.

È dunque inconferente il richiamo operato dal ricorrente ai principi relativi alla sanatoria delle nullità processuali non tempestivamente eccepite. Nella fattispecie non si discute della mancanza di un requisito formale stabilito nell'interesse del convenuto, bensì dell'esercizio tardivo di una facoltà istruttoria da parte dell'attore, quando il relativo potere processuale si era ormai consumato.

Parimenti inconferente è l'assunto secondo cui la tardiva deduzione delle prove non avrebbe inciso sulla durata del processo o arrecato un concreto pregiudizio alla controparte. La decadenza conseguente all'inosservanza di un termine perentorio opera indipendentemente dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto e non può essere esclusa in ragione della successiva assunzione della prova o della circostanza che essa non abbia determinato un differimento delle udienze.

Né assume rilievo il richiamo alla preferenza per una decisione di merito o al dovere del giudice di ricercare la verità materiale. Tali principi non consentono di disapplicare il sistema legale delle preclusioni, il quale è diretto ad assicurare la concentrazione del procedimento, la parità delle parti e il rispetto del contraddittorio secondo scansioni processuali predeterminate.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello, investita dello specifico motivo di appello incidentale, ha accertato la tardività della memoria istruttoria, ha rilevato la decadenza dell'attore dalla facoltà di dedurre le



prove orali e ha escluso l'utilizzabilità delle deposizioni assunte nel giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di tenere conto dell'asserita mancata specifica contestazione nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello da parte dell'appellato dei fatti di causa addotti dall'attore, perché, in tesi avversaria, l'appellato, rimasto contumace nel giudizio di primo grado che si costituisca in appello avrebbe l'onere di fornire una versione alternativa dei fatti dedotti da controparte ai sensi dell'art. 167 c.p.c., con conseguente "esenzione dell'altra parte da ogni onere di prova per effetto del contenuto espositivo di questi", ove non vi provveda.

2.1. Il motivo resta assorbito dalle statuizioni sulla prima censura, in particolare considerato che già il giudice di primo grado aveva "ritenuto che l'attore non avesse fornito prova adeguata del fondamento di gran parte delle sue pretese" (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) rilevando che "la contumacia del convenuto non esimeva l'attore dalla prova dei presupposti fondanti le sue domande" (cfr. pag. 3 sentenza impugnata), principio consolidato e risalente cui si è uniformata la Corte d'appello.

2.2. Nel secondo motivo il ricorrente prospetta altresì la violazione e falsa applicazione di norme di diritto «in relazione all'efficacia preclusiva discendente dal giudicato (artt. 323 e 324 c.p.c.)», motivo non rubricato, ma esposto a pag. 10 del ricorso. Si sostiene che il resistente, in sede di appello, non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nel punto in cui aveva accertato «la presenza di ponteggi, calce e cemento nel cantiere per la quale ha ritenuto di dovere procedere alla liquidazione dandone la valutazione contestata dal comparente».

Il motivo - se tale deve intendersi - è infondato.

Dalla piana lettura della motivazione della sentenza gravata - cfr. pag. 7 - emerge che «L'appellato, poi, nel sottolineare la completa mancanza di



prova della ricostruzione dei fatti operata dalla controparte e di conseguenza sia della chiusura del cantiere a opera della committenza che dell'esistenza di materiali e attrezzature di proprietà dell'Impresa rimaste nel cantiere ...»; a pag. 10 è testualmente riportato che, anche in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale del sig. ■■■ «non vi è prova che ivi siano rimaste attrezzature e materiali acquistati dall'Impresa per eseguire i lavori, atteso che, come si è detto, nessun riferimento può farsi alle prove orali assunte essendo le stesse inammissibili» e, ancora, che «In questa situazione, oltre a non potersi accogliere l'appello proposto da ■■■ va accolto l'appello incidentale proposto da ■■■ e deve riformarsi la sentenza rigettando integralmente le pretese dell'appellante, mancando la prova anche dei fatti posti a fondamento della limitata condanna pronunciata dal Giudice di primo grado». Anche dalla lettura della comparsa di risposta depositata dal controricorrente, consentita alla Corte adita in presenza di *error in procedendo*, si legge - a pag. 7 - che «il Sig. ■■■ non ha mai impedito al Sig. ■■■ l'accesso al cantiere né, men che meno, di recuperare eventuale materiale di sua proprietà o di sua competenza, eventualmente ancora ivi presente (il che non consta all'appellato)», emerge l'insussistenza del dedotto giudicato interno. Anche sotto questo profilo il ricorso è infondato, ma, prima ancora, inammissibile per difetto di specificità e perché teso a sollecitare un accertamento di fatto precluso in questa sede.

3. Con il nomenclato terzo motivo il ricorrente assume la non corretta applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014 e, per l'effetto, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione delle spese di gravame, deducendo che il valore dichiarato dell'appello incidentale ammontava a euro 750,00 e che, pertanto, la liquidazione avrebbe dovuto essere pari a euro 330,00.

3.1. Il motivo è infondato.



La Corte territoriale ha correttamente determinato i compensi con riguardo al valore della causa devoluta in appello, da individuarsi, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore delle domande ancora controverse e, dunque, non nel solo importo di euro 750,00 oggetto della pronuncia di condanna di primo grado. L'impugnazione principale investiva, infatti, il rigetto della domanda risarcitoria proposta per euro 256.021,35 e mirava al riconoscimento delle ulteriori voci di danno dedotte; l'appello incidentale, a sua volta, tendeva "a far valere il tardivo deposito della memoria istruttoria nel giudizio di primo grado e la conseguente errata ammissione delle prove orali dedotte dalla parte attrice, oltre che l'inammissibilità dei capitoli di prova per genericità" (cfr. sentenza gravata, pag. 7). Ne consegue che il valore del giudizio di gravame è stato correttamente commisurato in base all'intero valore ancora disputato in conseguenza di entrambe delle domande e impugnazioni svolte (Cass. Sez. 6, n. 15857/2019; Cass. Sez. 2, n. 22462/2019).

4. Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente in favore della parte controricorrente al pagamento dei compensi calcolati sull'effettivo valore della controversia (*contra* quanto dichiarato dall'Impresa Edile [REDACTED] per evidente rifiuto, non ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. p) del d.l. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, afferente alle controversie di lavoro o di pubblico impiego, bensì ex artt. 13, comma 1-*bis* e 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002), nonché per la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass. Sez. U., n. 4315/2020).

5. La manifesta infondatezza delle censure, formulate in termini non coerenti con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata e reiterative di questioni e prospettazioni difensive già esaminate e disattese in entrambi i



gradi di merito, senza che siano stati introdotti profili nuovi o reali elementi critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, giustifica altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, pari all'incirca in termini di proporzionalità (cfr. Cass. U, n. 16601/2017) alla metà dei compensi liquidati in relazione all'effettivo valore della causa. Tale condotta processuale integra, infatti, un uso distorto dello strumento di impugnazione e costituisce indice di abuso del processo, secondo i principi enunciati da questa Corte in tema di responsabilità aggravata, con particolare riguardo all'ipotesi dell'insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate e della pervicace reiterazione di argomentazioni già disattese (per tutte Cass. Sez. 3, n. 16898/2019, punto 6, n.m; di recente cfr. Cass., Sez. 1, n. 34429/2024; Cass., Sez. 5, n. 13315/2025).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 3000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile,
il 16 settembre 2026.

Il Presidente

Mauro Mocci

